

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3368

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'interno

(PISANU)

di concerto col Ministro della difesa

(MARTINO)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

e col Ministro per la funzione pubblica

(BACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2005

Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	9
Allegato	»	13
Relazione tecnica	»	19
Disegno di legge	»	37
Testo del decreto-legge	»	38

ONOREVOLI SENATORI. - L'iniziativa in esame, con specifico riferimento all'attività di prevenzione e di contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata è finalizzata a:

a) conseguire la migliore utilizzazione delle risorse messe a disposizione dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), nel il triennio 2005-2007 per il raggiungimento dei risultati di sicurezza pubblica perseguiti dal Governo, corrispondendo a impellenti esigenze di funzionamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

b) perfezionare l'organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si tratta di interventi urgenti relativi, in particolare, all'esigenza di mantenere gli attuali livelli organici del personale delle Forze di polizia più direttamente impegnate nell'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di potenziare l'aspetto organizzativo e tecnologico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e di mantenere gli attuali strumenti di contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata.

In proposito, l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, ha stanziato, per l'anno 2005, ulteriori 100 milioni di euro per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, proprio per le esigenze connesse al mantenimento di elevati *standard* di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica.

Il decreto-legge tende inoltre, facendo tesoro della sempre più stretta collaborazione fra le forze di polizia, a perfezionare ed aggiornare le linee di raccordo, di coordina-

mento, di analisi comune dei fattori critici, di coordinato sviluppo delle strategie anticrimine e della collaborazione internazionale di polizia, attraverso un mirato intervento in grado di meglio delineare, sul fronte dell'azione anticrimine, le funzioni del Dipartimento della pubblica sicurezza di attuazione delle politiche dell'ordine e sicurezza pubblica in una proiezione necessariamente interforze, rispetto a quelle, pure insistenti nello stesso Dipartimento, riguardanti espressamente la Polizia di Stato.

A questo proposito, il provvedimento intende completare (sul piano tecnico-operativo, organizzativo e di impiego di risorse umane) il progetto unitario di speciale attenzione alla sicurezza, già delineato con la legge finanziaria per il 2005, con soluzioni strettamente integrate con le scelte di Governo definite prima della fine dell'anno.

In particolare, l'articolo 1 prevede disposizioni per l'assunzione e il mantenimento in servizio del personale della Polizia di Stato.

Premesso che la citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha destinato specifiche risorse per potenziare il sistema di controllo del territorio mediante un apposito incremento numerico (2.724 unità) delle dotazioni organiche della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri per l'assunzione di altrettanti «poliziotti e carabinieri di quartiere», l'iniziativa in esame è volta ad assicurare il regolare ripianamento del *turn over* delle stesse Forze di polizia e, soprattutto, il mantenimento delle risorse umane attualmente in servizio, evitando che l'intreccio di disposizioni non perfettamente coordinate rischi di far dismettere - indipendentemente dalle altre cause di cessazione dal servizio - il personale attualmente in servizio.

Si tratta, in particolare, di circa 2.050 agenti ausiliari o trattenuti della Polizia di Stato, attualmente in servizio, di cui solo 730 possono essere, al momento, immessi in ruolo, in forza dell'articolo 1, commi 541 e 542, della citata legge n. 311 del 2004, pur sussistendo le risorse finanziarie per assicurare la definitiva immissione in ruolo di tutti gli ausiliari del 60° corso e il mantenimento in servizio, almeno per tutto il 2005, di quelli del 61° e 62° corso.

È opportuno rilevare, in proposito, che, a differenza di altri Corpi (Arma dei carabinieri e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), i cui contingenti ausiliari di leva sono in extra-organico, gli agenti ausiliari di leva della Polizia di Stato sono definiti nell'ambito della dotazione organica complessiva del Corpo. Di conseguenza, il definitivo congedo di tale personale, dopo il completamento della ferma di leva e il biennio di trattenimento in servizio attualmente previsto dalla legge, comporta un vuoto organico effettivo di proporzioni sensibili, che si riflette oggettivamente in misura rilevante sulla funzionalità dell'Amministrazione.

Per questo motivo, è assolutamente indispensabile intervenire con urgenza sulle norme che regolano il servizio e l'immissione in ruolo di tali agenti al fine di attenuare, almeno, l'impatto negativo della loro conclusiva indisponibilità.

Per le finalità sopra indicate la proposta normativa prevede, al comma 1, una integrazione dell'articolo 1, comma 97, della citata legge n. 311 del 2004, volta a ricomprendere espressamente tra le priorità dei programmi di assunzione in deroga, a carico del fondo appositamente costituito, anche quelle relative al personale addetto a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, analogamente a quanto già previsto con precedenti leggi finanziarie.

L'intervento consentirebbe di attenuare le prevedibili e gravi difficoltà nel corso del triennio 2005 - 2007 per il ripianamento delle vacanze che si realizzeranno per le or-

dinarie cause di cessazione dal servizio, consentendo l'assunzione, fra gli altri, dei vincitori di concorsi riservati ai militari in ferma breve e la conferma in servizio di una parte degli agenti ausiliari della Polizia di Stato che concluderanno entro il 2007 il periodo di trattenimento.

Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto prevede, allo stesso fine, operando una conseguente scelta di priorità, di immettere in ruolo i restanti 189 agenti ausiliari trattenuti del 60° corso di allievo agente ausiliario di leva (oltre ai 730 previsti quali «poliziotti di quartiere») al fine di evitare la definitiva perdita, a decorrere dall'aprile prossimo, di risorse attualmente in servizio.

Analoga scelta di priorità è effettuata con il comma 4 dell'articolo 1 del decreto, il quale prevede il prolungamento del trattenimento in servizio a domanda non oltre il 31 dicembre 2005, dei contingenti ausiliari del 61° e 62° corso (pari a complessivi 1.122 agenti), i quali dovrebbero essere altrimenti congedati nel corso dello stesso anno (522 dal 1° aprile e 600 dal 1° ottobre).

Non si tratta di una soluzione definitiva, come quella disposta con il comma 3, in quanto essa vale esclusivamente ad impedire la cessazione dal servizio degli interessati prima che possano essere adottate le autorizzazioni alle assunzioni in deroga dell'anno in corso (per almeno una parte) o nei prossimi anni.

Sotto il profilo finanziario è stato calcolato l'onere massimo, comunque inferiore a 17 milioni di euro e circoscritto al solo anno 2005, come se nessuna autorizzazione all'assunzione venisse adottata nel corso dell'anno. Pur nella configurazione massima, esso trova copertura nelle disponibilità recate dall'articolo 1, comma 548, lettera b), della citata legge n. 311 del 2004, in assoluta coerenza con le finalità ivi previste di potenziamento dell'azione anticrimine e antiterrorismo, in funzione delle quali va, appunto, visto il trattenimento in servizio.

Di fatto, l'onere risulterà notevolmente inferiore in relazione alle risorse che saranno fatte affluire al competente capitolo di spesa non appena sarà adottato il provvedimento di autorizzazione all'assunzione.

Contestualmente l'articolo 2 prevede il trattenimento in servizio, per l'anno in corso, dei carabinieri ausiliari che, al termine del servizio di leva obbligatoria nel 2005, risulteranno idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale.

Va sottolineato, infatti, che ancorchè le leggi finanziarie 2002, 2003 e 2004 abbiano previsto la completa sostituzione dei carabinieri ausiliari con militari effettivi, tale sostituzione sarà ultimata solo nel 2007 a causa del programma pluriennale degli arruolamenti e pertanto il provvedimento in esame permette di compensare, almeno in parte, la riduzione della forza operativa conseguente al blocco delle assunzioni per l'anno 2005.

A differenza di quanto stabilito dall'articolo 16 del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37 (ora articolo 12 della legge 21 marzo 2005, n. 39) per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al medesimo decreto, che prevede il richiamo in servizio dei carabinieri in ferma biennale risultati idonei e non prescelti per la ferma quadriennale, nel caso di specie la norma consente il trattenimento in servizio dei carabinieri ausiliari che terminano il servizio obbligatorio di leva nel corso del 2005, permettendo, pertanto, agli stessi, qualora richiamati senza demerito per un periodo non inferiore a sei mesi, di partecipare ai concorsi per il transito in ferma quadriennale (ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198) ovvero di poter aspirare alla riammissione in servizio, nei limiti degli organici fissati dalla legge (ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 198 del 1995).

Sotto il profilo finanziario, l'onere massimo, comunque inferiore a 18.000.000 di

euro e circoscritto al solo 2005, trova copertura, analogamente a quello di cui all'articolo 1, nelle disponibilità dell'articolo 1, comma 548, lettera b), della legge n. 311 del 2004.

L'articolo 3, al comma 1, interviene sulla disciplina transitoria introdotta dall'articolo 25 della legge 23 agosto 2004, n. 266, in materia di reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, al fine di consentire l'immissione in ruolo dei finanziari ausiliari in servizio nel Corpo che già nel mese di aprile 2005 termineranno la ferma, evitando così il rischio di non poter provvedere, a quella data, all'incorporamento dello stesso personale, nonchè il ricorso a nuove procedure concorsuali con conseguenti maggiori oneri.

Si tratta di personale che nel 2004, in vigenza della precedente normativa, aveva operato per effettuare il servizio di leva nel Corpo della Guardia di finanza con la prospettiva, al termine, di transitare nei ruoli di base, in virtù delle procedure di cui all'articolo 3, comma 219, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

L'intervento è, pertanto, inteso ad evitare gli effetti derivanti dal blocco delle assunzioni introdotto dall'ultima legge finanziaria, che potrebbe determinare l'impossibilità di soddisfare le legittime aspettative del predetto personale.

Il successivo comma 2 è volto a consentire l'immediata immissione in servizio di 63 allievi operatori del Corpo forestale dello Stato, già vincitori di concorso, in sostituzione di 50 allievi vice ispettori, la cui assunzione è stata autorizzata dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, ma per i quali dovrebbero essere attivate le procedure concorsuali. L'intervento, consentendo l'immediata assunzione del suddetto personale, si concretizza in evidenti benefici in termini di operatività a livello territoriale.

L'articolo 4 è volto a realizzare una urgente e necessaria revisione organizzativa del Dipartimento della pubblica sicurezza direttamente correlata agli interventi previsti dalla legge finanziaria per il 2005 in materia di sicurezza, con specifico riferimento al potenziamento del poliziotto e del carabiniere di quartiere ed alla prevenzione e al contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché, più in generale, alle specifiche esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'articolo 1, commi 541 e seguenti, della legge n. 311 del 2004; l'esigenza è quella di meglio distinguere, nell'ambito dello stesso Dipartimento, le funzioni della nuova Direzione centrale (nella quale far confluire i servizi di coordinamento investigativo della Polizia di Stato, attualmente collocati nella Direzione centrale della polizia criminale) da quelle, sempre più orientate nella sua dimensione interforze della stessa Direzione centrale della polizia criminale, come motore di un sempre più intenso e proficuo raccordo operativo anticrimine delle Forze di polizia.

Il predetto intervento si rende, pertanto, urgente e necessario per completare e dare concreta attuazione al progetto governativo volto ad assicurare una migliore funzionalità degli apparati direttamente coinvolti nell'attività a tutela della sicurezza dei cittadini e realizzare da subito quell'indispensabile riferimento unitario per lo sviluppo dell'azione anticrimine, anche con riferimento ai due specifici interventi previsti dalla legge finanziaria 2005: l'implementazione del poliziotto e del carabiniere di quartiere e l'integrazione dei funzionari o ufficiali di collegamento.

In coerenza con la centralità delle funzioni di analisi dei fenomeni criminali e di messa a punto di strategie comuni interforze, l'articolo prevede che alla Direzione centrale della polizia criminale faccia capo anche il sistema informativo interforze, oggi collocato nell'ambito dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione.

Anche se, dopo il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ordinaria procedura di definizione delle articolazioni dirigenziali generali dei Ministeri dovrebbe essere quella del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la notevole complessità del procedimento, da una parte, e l'opportunità, dall'altra, di un diretto intervento del Parlamento, consigliano di procedere con una norma di rango legislativo, come è stato fatto, del resto, per la costituzione dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale - UCIS (decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133) e della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere (articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189).

Nel caso di specie, inoltre, il ricorso ad una norma primaria trova giustificazione nel fatto che si intende procedere senza intervenire sulla dotazione organica complessiva dei prefetti o dei dirigenti generali della Polizia di Stato, utilizzando le altre risorse già esistenti, impedendo così un effetto di spesa altrimenti ineliminabile.

Tale risultato può essere conseguito utilizzando, per il posto di funzione di direttore della nuova Direzione centrale, quello (previsto dalla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante il riordinamento della carriera prefettizia) di direttore della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, che può essere soppresso in quanto già trova copertura con un dirigente generale di pubblica sicurezza. Infatti, per le funzioni di prefetto, di cui alla tabella B allegata al citato decreto legislativo n. 139 del 2000, è soppressa quella di direttore delle Scuole di perfezionamento delle Forze di polizia, prevista, a rotazione, per i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per i dirigenti generali di pubblica sicurezza. Si richiama, in proposito l'articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica 22 marzo 2001, n. 208, e la dotazione organica dei dirigenti generali di pubblica sicurezza, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, aumentata da 15 a 18 unità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 febbraio 2003, n. 55, anche in relazione al posto, a rotazione, di direttore della predetta Scuola di perfezionamento.

L'articolo 5 persegue il rilevante obiettivo di assicurare il mantenimento in bilancio delle somme destinate all'ammodernamento della flotta elicotteristica delle Forze di polizia, anche nel caso che una eventuale soccombenza nei procedimenti giurisdizionali in corso renda inefficaci gli atti di impegno già adottati nei termini di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246.

L'articolo 6 è volto a consentire l'utilizzazione più proficua dello stanziamento previsto dal comma 544 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'attuazione del programma di cooperazione AENEAS, con analoghe finalità di contrasto dell'immigrazione clandestina, per interventi da attuare sia sul territorio nazionale sia all'estero.

La modifica in questione è, pertanto, finalizzata ad eliminare la rigidità dell'attuale formulazione del predetto comma 544 al fine di consentire l'impiego della parte dello stanziamento ivi previsto - che potrebbe risultare superiore alle effettive esigenze di attuazione del progetto AENEAS, in relazione al contributo a carico dell'Italia rapportato a quello disposto dall'Unione europea - per agevolare anche la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di asilo.

L'articolo 7 riguarda lo svolgimento dell'attività di soccorso aereo. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si è dotato recente-

mente di un aereo bimotore, indispensabile per i collegamenti veloci ed il trasporto rapido di squadre e materiali, anche in occasione di interventi all'estero. L'operatività del mezzo è temporaneamente assicurata dal supporto globale previsto dal contratto stipulato con la ditta fornitrice. Per consentirne la completa autonomia e la continuità operativa occorre disporre al più presto di personale del Corpo in possesso della necessaria professionalità, da reclutare sulla base di specifici requisiti e criteri.

Il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 2004, ha autorizzato le procedure di reclutamento per la copertura, tra l'altro, di 4 posti nel profilo di direttore aeronavigante della posizione economica C 2, istituito con il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Aziende e Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo 1998/2001, in cui rientra il personale con laurea specialistica (ingegneria) che svolge nel settore aereo compiti di direzione, organizzazione e controllo gestionale delle attività inerenti la specifica competenza professionale, con particolare riferimento agli elicotteri.

Attesa l'esigenza di disporre in tempi brevi di proprio personale pilota di aeroplano, la figura professionale che risponde maggiormente alla nuova esigenza dell'Amministrazione è quella dell'elicotterista esperto, compreso nella medesima posizione economica C 2, nell'ambito della quale può inserirsi il reclutamento di piloti di aeroplano, come nuova professionalità afferente al medesimo profilo professionale, i cui contenuti e relative modalità di accesso sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno.

In materia di ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è di recente intervenuta la legge 30 settembre 2004, n. 252, che per la disciplina del rapporto d'impiego ha disposto l'adozione del regime di diritto pubblico, secondo autonome

disposizioni ordinamentali (articolo 1). L'articolo 2 della stessa legge prevede l'emanazione di appositi decreti legislativi per la definizione dei contenuti del rapporto d'impiego secondo criteri direttivi che comprendono anche il riassetto di ruoli, qualifiche, aree funzionali e profili professionali. In attesa dell'adozione dei decreti legislativi, l'introduzione con il presente articolo di una nuova professionalità nell'ambito di un profilo professionale esistente è in linea con il quadro normativo vigente, considerata la riconduzione del rapporto di impiego al regime pubblicistico e l'impossibilità di adottare una regolamentazione convenzionale secondo schemi che presuppongono la sussistenza di un ordinamento fondato sul rapporto d'impiego privatizzato.

In merito all'articolo 8, la legge 30 settembre 2004, n. 252 (Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), prevede, al comma 3 dell'articolo 6, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi a cui è demandata la disciplina dei contenuti del rapporto d'impiego del personale del Corpo.

Nella relazione tecnica allegata alla legge di delega è stato messo in evidenza che l'in-

dicazione puntuale della distribuzione delle risorse poteva effettuarsi solo in sede di adozione dei decreti delegati in cui sono contenute le scelte definitive sul riordino del personale. L'orientamento emerso in occasione dell'esame della legge delega è stato quello di provvedere principalmente al riassetto delle qualifiche tecnico-operative, tenendo conto tuttavia anche della necessità di coinvolgere le organizzazioni sindacali rappresentative del personale interessato.

Dalle proiezioni che sono state svolte in base al criterio indicato è emersa la possibilità di corrispondere un incremento economico al personale dei settori operativi (22.000 unità) pari a circa 21 euro lordi mensili a persona.

Lo stanziamento aggiuntivo di 4 milioni di euro previsto per l'anno 2005 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, è diretto a completare i finanziamenti inizialmente disposti, in modo da procedere in primo luogo, seguendo il criterio già adottato, alla revisione delle previsioni economiche effettuate ed al più adeguato riordino dei profili professionali.

L'articolo 9 reca la copertura finanziaria e la clausola di salvaguardia.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

a) Necessità dell'intervento normativo

Le disposizioni del presente decreto-legge sono intese a consentire una molteplicità di fini nel settore della sicurezza pubblica attinenti a norme di adeguamento degli ordinamenti del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato (a seguito della cessazione della leva obbligatoria) al coordinamento delle Forze di polizia, al miglior impiego delle risorse destinate all'azione di contrasto in materia di immigrazione, all'ammodernamento e al potenziamento dei mezzi delle Forze di polizia, alla operatività del soccorso aereo e al riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'intervento legislativo è necessario perchè occorre in tempi brevi adeguare istituti, modalità organizzative, attività di contrasto e di soccorso e azioni amministrative ad una serie di sopraggiunte ed inderogabili esigenze.

Sulla scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge, la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza è determinata da una molteplice serie di fattori e più precisamente: la cessazione della leva obbligatoria, il coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia in funzione anticrimine, l'ammodernamento della flotta elicotteristica delle Forze di polizia, l'attuazione della parte italiana del Programma di cooperazione internazionale AENEAS dell'Unione europea in materia di flussi migratori e di asilo, la piena operatività del soccorso aereo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e l'esercizio della delega di riordino dello stesso Corpo.

b) Analisi del quadro normativo

I primi tre articoli sono finalizzati a completare l'assetto del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato a seguito della cessazione della leva obbligatoria. In particolare, per l'Arma dei carabinieri, a differenza di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37 (ora articolo 12 della legge 21 marzo 2005, n. 39), per le esigenze connesse con missioni internazionali, che prevede il richiamo in servizio dei carabinieri in ferma biennale risultati idonei e non prescelti per la ferma quadriennale, nel caso in esame la norma consente il trattenimento in servizio dei carabinieri ausiliari che terminano il servizio obbligatorio

di leva nel corso del 2005, permettendo, pertanto, agli stessi, qualora richiamati senza demerito per un periodo non inferiore a sei mesi, di partecipare ai concorsi per il transito in ferma quadriennale (ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198).

In merito alla istituzione della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato e al trasferimento del Centro elaborazione dati alle dipendenze della Direzione centrale della polizia criminale (articolo 4), si tratta di razionalizzazioni del sistema di sicurezza e di un adeguamento alle accresciute esigenze di coordinamento.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

Con riguardo all'assunzione e al mantenimento in servizio del personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, viene inserita una nuova previsione nell'attuale regime delle priorità nelle assunzioni, introdotto dall'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Con riguardo alle disposizioni in materia di Amministrazione della pubblica sicurezza e di coordinamento delle Forze di polizia, è possibile una novella dell'assetto normativo introdotto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e le modifiche apportate sono correttamente coordinate al testo vigente.

Di natura speciale è la disposizione di mantenimento in bilancio fino alla chiusura dell'esercizio 2005 delle somme non utilizzate nel corso degli esercizi precedenti per l'ammodernamento e il potenziamento tecnologico dei mezzi delle Forze di polizia. La motivazione consiste nella necessità di consentire il rinnovo della flotta elicotteristica, le cui procedure sono particolarmente gravose e complesse.

Con riguardo al soccorso aereo, la norma costituisce una anticipazione dei nuovi profili professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e facilita l'operatività dell'intervento di soccorso pubblico.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

La natura del contenuto del decreto-legge non fa ravvisare profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

L'articolo 6 del decreto-legge è formulato per consentire la migliore attuazione delle decisioni assunte in sede di Unione europea.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

È stata verificata positivamente la coerenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Le disposizioni del decreto-legge non incidono su materie disciplinate da fonti regolamentari, nè possono costituire oggetto di atti normativi secondari.

2. ELEMENTI DI *DRAFTING* E LINGUAGGIO NORMATIVO

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Le disposizioni del decreto-legge non introducono nuove definizioni normative.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del decreto-legge.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti

Con la tecnica della «novella», l'articolo 4 incide sull'articolo 10, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e modifica la tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e la tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Dalle disposizioni del decreto-legge non conseguono effetti abrogativi impliciti.

3. ULTERIORI ELEMENTI

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi a costituzionalità sui medesimi oggetti od analoghi soggetti

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuti analoghi a quelli previsti dal decreto-legge.

Il cospicuo contenzioso in materia di immigrazione non riguarda il contenuto dell'articolo 6 del decreto-legge.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Si segnala il testo unificato delle iniziative concernenti: «Disposizioni in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo» (atto Camera nn. 1238, 1554, 1738, 3847 e 3883-A), approvato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati l'11 maggio 2004, e attualmente all'esame dell'Aula.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 30 dicembre 2004, n. 311

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005).**

Art. 1.

... *Omissis* ...

97. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 è prioritariamente considerata l'immissione in servizio:

- a) del personale del settore della ricerca;
- b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
- c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
- d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;
- e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente legge;
- f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori

finalità istituzionali della suddetta Scuola, possono essere utilizzate le attività di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;

g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato;

h) degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.

... *Omissis* ...

544. Per l'attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al Regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo, nonché per proseguire gli interventi intesi a realizzare nei Paesi di accertata provenienza di flussi di immigrazione clandestina apposite strutture è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006.

Legge 1° aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

... *Omissis* ...

Art. 10. *Controlli.*

1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.

3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti di-

sposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.

4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.

5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.

Decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139

Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.... *Omissis* ...TABELLA B
(art. 2, comma 1)**Qualifiche della carriera prefettizia e funzioni conferibili**

Qualifica	Posti di organico	Funzioni
Prefetto	156	Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, capo di gabinetto del Ministro, capo di dipartimento, titolare dell'ufficio territoriale del governo nelle sedi capoluogo di regione e nelle altre sedi, capo dell'ufficio legislativo, capo dell'ispettorato generale di amministrazione, sovrintendente ai servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, vice capo della polizia, vice capo di gabinetto del Ministro, vice capo dell'ufficio legislativo, direttore della scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia, direttore dell'Istituto superiore di polizia, titolare di ufficio di livello dirigenziale generale competente all'esercizio delle funzioni indicate nella tabella A, ispettore generale di amministrazione, titolare di incarico speciale.
Viceprefetto	631	Vicario del titolare dell'ufficio territoriale del governo, vice commissario del governo nelle sedi capoluogo di regione, coordinatore dell'ufficio territoriale del governo; capo di gabinetto nell'ufficio territoriale del governo; responsabile nell'ufficio territoriale del governo delle aree funzionali in materia di: ordine e sicurezza pubblica; raccordo con gli enti locali; consultazioni elettorali; diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo; responsabile nell'ufficio territoriale del governo delle sedi capoluogo di regione delle aree funzionali in materia di: protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico; applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo; affari legali e contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudizio dell'amministrazione; responsabile di area funzionale nell'ambito dei dipartimenti, degli uffici centrali di livello dirigenziale generale e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; ispettore generale.
Viceprefetto aggiunto	912	Capo di gabinetto e vice capo di gabinetto nell'ufficio territoriale del governo; responsabile di area funzionale nell'ufficio territoriale del governo; responsabile di servizio nelle aree funzionali dei dipartimenti, degli uffici di livello dirigenziale generale e degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; responsabile dell'area degli affari legali e del contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudizio dell'amministrazione.
Totale	1.699	

Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.... *Omissis* ...

TABELLA A

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica e di funzione	FUNZIONE
<i>B</i>	Dirigente generale di pubblica sicurezza di livello <i>B</i>	9	Direttore dell'ufficio centrale ispettivo; consigliere ministeriale; direttore di ufficio interregionale della Polizia di Stato.
<i>C</i>	Dirigente generale di pubblica sicurezza	18	Direttore di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; questore di sede di particolare rilevanza; direttore dell'Istituto superiore di polizia; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza.
<i>D</i>	Dirigente superiore	195	Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; dirigente di servizio nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di istituto di istruzione di particolare rilievo; vice direttore dell'Istituto superiore di polizia e della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia; direttore di sezione dell'Istituto superiore di polizia.
<i>E</i>	Primo dirigente	709	Vicario del questore; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale dirigente di commissariato di particolare rilevanza; dirigente di ufficio periferico a livello almeno provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale - dirigente di reparto mobile; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente di centro di coordinamento operativo.

Ruolo dei commissari: n. 1.980*

Commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale

Commissario capo

Vice questore aggiunto

Ruolo direttivo speciale: n. 1.300**

Vice commissario del ruolo direttivo speciale limitatamente alla frequenza del corso di formazione n. 850

Commissario del ruolo direttivo

Commissario capo del ruolo direttivo speciale n. 450

Vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale

* La previgente dotazione organica del ruolo dei commissari è così rideterminata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

** La dotazione organica del ruolo direttivo speciale è così determinata, ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

Ruolo degli ispettori:

Vice ispettore

Ispettore n. 17.664*

Ispettore capo

Ispettore superiore - sostituto ufficiale di P.S. n. 6.000

* La dotazione organica del ruolo degli ispettori è ridotta di 336 unità, per le finalità dell'articolo 14, comma 2.

Ruolo dei sovrintendenti:

Vice presidente n. 20.000

Sovrintendente

Sovrintendente capo

Ruolo degli agenti e assistenti:

Agente n. 57.336

Agente scelto

Assistente

Assistente capo

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA FUNZIONALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'interno
Amministrazione competente	

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge	X	
Schema Disegno di Legge		
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

NUMERO

PROPONENTE

Emendamento			
Subemendamento			

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Art. 1, commi 3 e 4
2. Art. 2, commi 1 e 2
3. Art. 3, comma 2
4. Art. 8, comma 1

PER LA COPERTURA:

1. Art. 9, comma 1

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. 9, comma 3

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----

SEZIONE II**QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo 1, commi 3 e 4

Il comma 3 prevede una spesa di 4.414.095 euro per il 2005 e 5.885.460 euro a decorrere dal 2006 per l'assunzione di 189 agenti ausiliari trattenuti del 60° corso per allievo agente ausiliario di leva, che ad aprile terminano il corso di formazione e dovranno essere immessi in ruolo.

Il comma 4 prevede, nel limite di spesa di 16.862.310 euro per il 2005 e fatte salve le eventuali autorizzazioni alle assunzioni, la possibilità di prolungare sino al 31 dicembre 2005 il trattenimento in servizio di 1.122 agenti ausiliari, trattenuti della Polizia di Stato, frequentatori del 61° e 62° corso di allievo agente ausiliario di leva, che nel corso del 2005 termineranno il corso di formazione dopo il trattenimento in servizio o il periodo di trattenimento biennale.

Ai fini della quantificazione del limite massimo di spesa, si rappresenta che per il personale interessato è stato calcolato il trattamento previsto per l'agente in servizio.

L'onere relativo è stato calcolato tenendo conto delle decorrenze altrimenti previste per la cessazione del servizio: 1° aprile 2005 per le 522 unità del 61° corso e 1° ottobre 2005 per le 600 unità del 62° corso.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti**

Comma 3:

Oneri spese fisse agenti ausiliari = 31.100,00 euro/anno dal 2005 (2.595 euro mensili)	Oneri 2005	Oneri a decorrere dal 2006
Assunzione di 189 agenti ausiliari del 60° corso (decorrenza 1° aprile 2005)	4.414.095	5.885.460

Comma 4:

Oneri spese fisse agenti ausiliari = 31.100,00 euro/anno per il 2005 (2.595 euro mensili)	Unità	Oneri a decorrere dal 2005
Prolungamento trattenimento agenti ausiliari del 61° corso (decorrenza 1° aprile 2005)	522	12.191.310
Prolungamento trattenimento agenti ausiliari del 62° corso (decorrenza 1° ottobre 2005)	600	14.671.000
TOTALE	1.122	16.862.310

C.2) Metodologia di calcolo

Per il calcolo degli oneri si è tenuto conto dell'importo unitario mensile per le spese fisse del personale in relazione al periodo di servizio riferito all'anno.

Sia per l'intervento del comma 3 che per quello del comma 4 non sono stati calcolati gli oneri relativi all'accasermamento, all'equipaggiamento, alla motorizzazione ed ai trattamenti accessori trattandosi di personale già in servizio, e, quindi, di spese già quantificate e coperte dagli ordinari stanziamenti di bilancio.

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione**A) Descrizione sintetica dell'articolo 2, comma 1**

L'articolo 2 prevede, nel limite di spesa di 17.570.890,48 euro per l'anno 2005, la possibilità di prolungare sino al 31 dicembre 2005 il trattenimento in servizio di 1.036 unità medie mensili, in relazione alla spesa calcolata sui 2.288 carabinieri ausiliari che, terminata la ferma di leva nel 2005, pur giudicati idonei non potranno essere prescelti per la ferma quadriennale.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

Ai fini della qualificazione del limite massimo di spesa si rappresenta che per il personale in servizio è stato calcolato un costo per unità pari a 16.971,24 euro/annui, pari al trattamento economico previsto per quello dei volontari delle Forze armate così come determinato dall'articolo 15 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

Come per la previsione di cui all'articolo 1, comma 4, anche per l'articolo 2, comma 1, la copertura finanziaria è assicurata nell'ambito dello stanziamento per le esigenze correnti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, previsto dall'articolo 1, comma 548, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo le modalità previste dal successivo comma 549.

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

Oneri spese fisse carabinieri ausiliari pari a 16.971,24 euro/anno per il 2005 (1.414,27 euro mensili)	Decorrenza richiamo in servizio	Unità	Oneri	Unità medie
Prolungamento servizio scaglione 2004 1°	1-apr-05	479	€ 6.096.917,97	359
Prolungamento servizio scaglione 2004 2°	1-apr-05	251	€ 3.194.835,93	188
Prolungamento servizio scaglione 2004 3°	15-mag-05	264	€ 2.800.254,60	165
Prolungamento servizio scaglione 2004 4°	15-giu-05	216	€ 1.985.635,08	117
Prolungamento servizio scaglione 2004 5°	15-ago-05	225	€ 1.431.948,38	84
Prolungamento servizio scaglione 2004 6°	15-set-05	225	€ 1.113.737,63	66
Prolungamento servizio scaglione 2004 7°	15-nov-05	356	€ 755.220,18	45
Prolungamento servizio scaglione 2004 8°	15-dic-05	272	€ 192.340,72	12
TOTALE		2.288	€ 17.570.890,48	12
TOTALE PRESENZE MEDIE MENSILI				1.036

C.2) Metodologia di calcolo

Per il calcolo degli oneri si è tenuto conto dell'importo unitario mensile per le spese fisse del personale in relazione al periodo di servizio riferito all'anno.

Non sono stati calcolati gli oneri relativi all'accasermamento, all'equipaggiamento, alla motorizzazione ed ai trattamenti accessori trattandosi di personale già in servizio, e, quindi, di spese già quantificate e coperte dagli ordinari stanziamenti di bilancio.

C.3.) Altre modalità di quantificazione e di valutazione**A) Descrizione sintetica dell'articolo 3, comma 2**

Il comma 2 dell'articolo 3, concernente l'assunzione, nell'ambito delle relative vacanze di organico, di 63 allievi operatori del Corpo forestale dello Stato, già vincitori di concorso, in luogo di 50 allievi vice ispettori, non comporta oneri aggiuntivi in quanto il numero delle assunzioni è equivalente, dal punto di vista finanziario, a quelle già autorizzate dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, di concessione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, di cui alla seguente tabella.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti**

SCHEDA DI RAFFRONTO DEI COSTI

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Allievo vice ispettore-vice ispettore

Allievo operatore-operatore

ANNO	Costo unitario vice ispettore A	Costo 50 vice ispettori B	Costo unitario operatore C	Unità operatori D=(B:C)
2004		250.000,00		
2005	11.587,89	579.394,50	7.354,80	
2006	11.587,89 37.551,45	144.848,38 1.408.179,38	1.225,80 24.695,53	
2007	37.551,45	1.877.572,50	29.634,63	63,35

C.2) Metodologia di calcolo**C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.****A) Descrizione sintetica dell'articolo 4, commi 1 e 2**

L'articolo 4, relativo alla rimodulazione della Direzione centrale della polizia criminale ed alla istituzione della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, non comporta oneri aggiuntivi. In proposito, si evidenzia che rimane ferma la dotazione organica complessiva dei prefetti, in relazione alla istituzione della nuova Direzione centrale, e dei dirigenti generali di pubblica sicurezza. Infatti, tra le funzioni di prefetto, di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, è soppressa quella di direttore della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia prevista, a rotazione, per i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e per i dirigenti generali di pubblica sicurezza. Si richiamano in proposito, l'articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, e la dotazione organica dei dirigenti generali di pubblica sicurezza, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, aumentata da 15 a 18 unità con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 febbraio 2003, n. 55, anche in relazione al posto, a rotazione, di direttore della predetta Scuola di perfezionamento. La disposizione in oggetto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato atteso che alle esigenze della nuova Direzione centrale si farà fronte con il personale e le strutture esistenti e, quindi, senza ulteriori oneri per il funzionamento di tale ufficio.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

--	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti****C.2) Metodologia di calcolo****C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione**

A) Descrizione sintetica dell'articolo 8, comma 1

L'articolo 8 completa lo stanziamento per l'esercizio della delega relativa alla disciplina del rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'incremento di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

La legge 30 settembre 2004, n. 252, «Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», prevede, al comma 3 dell'articolo 6, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi a cui è demandata la disciplina dei contenuti del rapporto d'impiego del personale del Corpo.

Nella relazione tecnica allegata al disegno di legge recante la suddetta delega (v. atto Camera n. 4334), è stato messo in evidenza che l'indicazione puntuale della distribuzione delle risorse poteva effettuarsi solo in sede di adozione dei decreti delegati in cui sono contenute le scelte definitive sul riordino del personale. L'orientamento emerso in occasione dell'esame del disegno di legge delega è stato quello di provvedere principalmente al riassetto delle qualifiche tecnico-operative, tenendo conto tuttavia anche della necessità di coinvolgere le organizzazioni sindacali rappresentative del personale interessato.

Dalle proiezioni che sono state svolte in base al criterio indicato è emersa la possibilità di corrispondere un incremento economico al personale dei settori operativi (22.000 unità) pari a circa 21 euro lordi mensili a persona.

Lo stanziamento aggiuntivo di 4 milioni di euro previsto a decorrere dall'anno 2005 è diretto a completare i finanziamenti inizialmente disposti, in modo da procedere, in primo luogo, secondo il criterio già adottato, alla revisione delle previsioni economiche effettuate ed al più adeguato riordino dei profili professionali.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti**

Il personale delle qualifiche tecnico-operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco consta di 22.000 unità.

C.2) Metodologia di calcolo

La cifra stanziata (4 milioni di euro) si somma, a decorrere dal 2005, alle cifre stanziate dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 252 del 2004, che reca la delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di provvedere principalmente al riassetto delle qualifiche tecnico-operative.

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione

L'indicazione puntuale della distribuzione delle risorse, come già specificato nella citata relazione tecnica di cui alla legge n. 252 del 2004, potrà effettuarsi solo in sede di adozione dei decreti delegati in cui saranno contenute le scelte definitive sul riordino del personale.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D) Effetti finanziari

SEZIONE II

Tabella I

A carico dello Stato

	2005						2006						2007						A regime terminale
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	L.I.	
Art. 1, comma 3		-4.114,00					-5.885						-5.885					-5.885	
Totale effetti finanz. negativi		-4.114,00					-5.885						-5.885					-5.885	
Totale effetti finanz. positivi																			

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime terminale	
	Corrente		Corrente		Corrente			
	Annuale	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	L.I.		Annuale
Corona								
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. in tutta la tabella gli oneri (ovvero entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo, le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

DJ Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella I

A carico dello Stato

	2005				2006				2007				A regime	Anno terminale
	Corrente		c/cap.		Corrente		c/cap.		Corrente		c/cap.			
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale		
Art. 1, comma 4	-17.000													
Totale effetti finanz. negativi	-17.000													
Totale effetti finanz. positivi														

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale
	Corrente		Corrente		Corrente			
	c/cap.	c/cap.	c/cap.	c/cap.	c/cap.	c/cap.		
Articolo								
Comma								
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In caso di variazioni (positiva o negativa) dell'importo, indicare con segno negativo (+) o positivo (-) il numero e l'importo della variazione, e indicare con segno positivo (+) il numero e l'importo della variazione.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

	2005						2006						2007						Anno terminale	
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.				A regime
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	L.I.			
A carico dello Stato																				
Art. 2, comma 1	-18.000																			
Totale effetti finanz. negativi	-18.000																			
Totale effetti finanz. positivi																				
A carico di altre Pubbliche Amministrazioni																				
Articolo																				
Comuna																				
Totale effetti finanz. negativi																				
Totale effetti finanz. positivi																				

N.B. lo stato di bilancio gr: nei/annualetale onzione o maggiorci spazio derivon essere indicat con segno negativo; le numeri di maggiorci bilancio e le minori spese devono essere indicat con segno positivo.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella I

A carico dello Stato

	2005				2006				2007				A regime	Anno terminale	
	Corrente		c/cap.		Corrente		c/cap.		Corrente		c/cap.				
	Annuale	Perm.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	Annuale	L.I.			
Art. 3, comma 2		-579				-1.553					-1.878				
Totale effetti finanz. negativi		-579				-1.553					-1.878				
Totale effetti finanz. positivi															

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale		
	Corrente		c/cap.		Corrente				c/cap.	
	Annuale	Perm.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.			Annuale	L.I.
Articolo										
Comma										
Totale effetti finanz. negativi										
Totale effetti finanz. positivi										

N.B. In tutte le tabele gli arrowi finanziari entrano e escono e maggiori o minori rispetto a quanto indicato nella colonna indicata con la sigla griglia.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella I

	2005				2006				2007				A regime	Anno terminale
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.			
	Annuale	Perm.	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	L.I.		
A carico dello Stato														
Art. 8, comma 1		-4.000				-4.000				-4.000				
Totale effetti finanz. negativi		-4.000				-4.000				-4.000				
Totale effetti finanz. positivi														
A carico di altre Pubbliche Amministrazioni														
Articolo	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		A regime	
Comma														
Totale effetti finanz. negativi														
Totale effetti finanz. positivi														

M.B. In tutte le caselle di segno (in bold) positivo o negativo o nullo devono essere indicati con segno positivo.

SEZIONE II
Tabella 2
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carico dello Stato	2005						2006						2007						A regime	A fine biennale
	Corrente			cCap.			Corrente			cCap.			Corrente			cCap.				
	Annuale	Peril.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perim.	L.I.	Annuale	Perim.	L.I.	Annuale	Perim.	L.I.	Annuale	Perim.	L.I.			
art. 1, comma 3		-4.414																		
art. 1, comma 4	-17.000						-5.885													
art. 2, comma 1	-18.000																			
art. 3, comma 2		-576					-1.555													
art. 8, comma 1		-4.000					-4.000													
Totale effetti finanz. negativi	-35.000	-8.990					-11.430,00													
Totale effetti finanz. positivi																				
Totale generale effetti finanz. negativi							-11.430,00													
Totale generale effetti finanz. positivi																				

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni	Anno 1						Anno 2						Anno 3						Anno terminale
	Corrente			cCap.			Corrente			cCap.			Corrente			cCap.			
	Annuale	Peril.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perim.	L.I.	Annuale	Perim.	L.I.	Annuale	Perim.	L.I.	Annuale	Perim.	L.I.		
Totale effetti finanz. negativi																			
Totale effetti finanz. positivi																			

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (inforti entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE III
MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE
PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	2005	2006	2007
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	-43.993	-11.438	-11.763

MODALITA' DI COPERTURA:**A) Fondi speciali**

	2005	2006	2007
Tabella A			
	5.000	0	6.900
Tabella B			
Totale fondi speciali	5.000	0	6.900

B) Riduzione o utilizzo di autorizzazioni di spesa

Legge	Articolo	Comma	2005	2006	2007
L. 468/78	9-TER		3.414	0	2.985
d.l. 282/2004	10	5		9.885	
L. 311/2004	1	548	35.000		
L. 77/2004	1	2	579	1.553	1.878
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			38.993	11.438	4.863

C) Nuove o maggiori entrate

Legge	Articolo	Comma	2005	2006	2007
Totale Nuove o maggiori entrate					

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	43.993	11.438	11.763
---------------------------------	--------	--------	--------

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

Vedi articolo 9, comma 3.

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE V**EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

	2005	2006	2007
Saldo netto da finanziare	0	0	0
Fabbisogno di cassa del settore	0	0	0
Indebitamento netto	0	0	0

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2005

Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Assunzione e mantenimento in servizio di personale della Polizia di Stato)

1. Nell'alinea del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all'assunzione di cui al comma 96 è prioritariamente considerata l'immissione in servizio» sono aggiunte le seguenti: «degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale, nonché»; conseguentemente, la lettera *h*) del medesimo comma 97 è sostituita dalla seguente:

«*h*) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.».

2. Relativamente alle assunzioni per le esigenze di sicurezza pubblica di cui al comma 1, da effettuarsi nell'anno 2005, è assicurata la precedenza ai volontari in ferma breve delle Forze armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative ai bandi di concorso emanati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 96, 97, 541, 542 e 543, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono stanziati 4.414.095 euro per l'anno 2005 e 5.885.460 euro a decorrere dall'anno 2006 per l'assunzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della medesima legge n. 311 del 2004, di 189 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 60° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.

4. Per le finalità di cui al comma 3, fatte salve le eventuali autorizzazioni alle assunzioni ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell'interno, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 548, lettera b), della medesima legge ed entro il limite di spesa di 17.000.000 di euro, può autorizzare l'ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 61° e 62° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. Restano ferme le modalità previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le altre disposizioni previste dall'articolo 47, commi nono e decimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalità di cui all'articolo 47, commi nono e decimo, della citata legge n. 121 del 1981.

Articolo 2.

(Assunzione e mantenimento in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri)

1. Per le medesime esigenze di cui all'articolo 1, comma 3, ed al fine di garantire la funzionalità e l'operato dei comandi, degli enti e delle unità dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa può autorizzare, entro il limite di spesa di 18.000.000 di euro, il richiamo, sino al 31 dicembre 2005, dei carabinieri ausiliari che, nello stesso anno, al termine del servizio di leva obbligatoria sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari richiamati ai sensi del presente articolo è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall'ar-

articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i volontari in ferma prefissata quadriennale e, se richiamati per un periodo non inferiore ai sei mesi durante il quale non hanno demeritato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, ai fini della copertura dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera *a*), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 548, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 549, della medesima legge.

Articolo 3.

(Personale del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno 2005, gli ulteriori posti derivanti da incremento degli organici della Guardia di finanza si intendono comunque riservati, con le modalità previste dall'ordinamento del medesimo Corpo, a coloro che vi prestano servizio di leva in qualità di ausiliari. Per la copertura dei rimanenti posti disponibili si provvede mediante i concorsi previsti dall'articolo 25, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini della copertura dei posti di cui agli articoli 17, comma 2, e 18, comma 2, lettera *a*), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre prioritariamente alle modalità di reclutamento previste dall'ordinamento del medesimo Corpo per il personale che vi presta servizio di leva in qualità di ausiliario.

2. Le somme finalizzate all'assunzione dei 50 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, sono utilizzate per l'assunzione di 63 allievi operatori del Corpo forestale dello Stato.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di Amministrazione della pubblica sicurezza e di coordinamento delle Forze di polizia)

1. Al fine di meglio distinguere, nel quadro ordinamentale di cui al Capo I della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, le funzioni di coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia da quelle di direzione e amministrazione della Polizia di Stato, il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ferme restando le caratteristiche interforze, è trasferito alla Direzione centrale della polizia criminale e, nell'ambito dello stesso Dipartimento, è istituita la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato. Conseguentemente, all'articolo 10, comma 3, della citata legge n. 121 del 1981 le parole: «può chiedere all'ufficio di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «può chiedere all'ufficio di cui alla lettera c)».

2. All'attuazione del comma 1 si provvede assicurando l'invarianza della spesa e della dotazione organica complessiva dei dirigenti della carriera prefettizia e della Polizia di Stato. A tale scopo:

a) nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in corrispondenza della qualifica di prefetto è soppressa la funzione di «direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia», che è attribuita, alternativamente, ad un dirigente generale della Polizia di Stato, ad un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o ad un generale di divisione della Guardia di finanza, ferme restando le relazioni funzionali con il direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione e con gli altri organi del Dipartimento della pubblica sicurezza;

b) alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, alla voce «Dirigente generale di pubblica sicurezza», ferma restando la relativa dotazione organica, è aggiunta la funzione: «direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia»;

c) il provvedimento da adottarsi a norma dell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dispone corrispondenti modificazioni del numero degli uffici e delle competenze, nonché delle piante organiche e dei mezzi della Direzione centrale della polizia criminale e dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Articolo 5.

*(Ammodernamento e potenziamento
dei mezzi delle Forze di polizia)*

1. Allo scopo di rendere possibile la prosecuzione degli interventi finalizzati all'ammodernamento ed al potenziamento tecnologico dei mezzi delle Forze di polizia, le somme iscritte in bilancio al capitolo 7401 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, eventualmente non utilizzate nel corso degli esercizi precedenti, sono mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2005.

Articolo 6.

(Attuazione del programma di cooperazione internazionale AENEAS)

1. Il comma 544 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

«544. È autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 per le seguenti finalità:

a) attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo;

b) prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

c) fornitura di beni mobili ed apparecchiature idonei al contrasto dell'immigrazione clandestina ai Paesi di accertata provenienza della stessa;

d) integrazione degli interventi in materia d'immigrazione, in particolare, di contrasto all'immigrazione clandestina, anche sul territorio dello Stato.».

Articolo 7.

*(Operatività del soccorso aereo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di assicurare l'immediata operatività del soccorso aereo svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso l'uso del mezzo aereo ad ala fissa, le procedure di reclutamento per quattro posti nel profilo di direttore aeronavigante della posizione economica C 2, già autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° giugno 2004,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 del luglio 2004, sono espletate per quattro posti di pilota di aeroplano nell'ambito del profilo di elicotterista esperto di corrispondente posizione economica, ferma restando la dotazione organica vigente.

2. In attesa della individuazione dei nuovi profili professionali determinati con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, con decreto del Ministro dell'interno sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità per le procedure di reclutamento di cui al comma 1, in relazione alla specificità dei compiti connessi al soccorso con aeroplano.

Articolo 8.

(Ulteriori risorse per l'esercizio della delega in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Le somme stanziare al comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 settembre 2004, n. 252, sono incrementate nei limiti di 4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.

Articolo 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 8, pari a complessivi euro 8.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 9.885.460 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:

a) quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 6.900.000 per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

b) quanto a euro 3.414.095 per l'anno 2005 e ad euro 2.985.460 per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C) della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

c) quanto a euro 9.885.460 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 2005.

CIAMPI

BERLUSCONI - PISANU - MARTINO -
SINISCALCO - BACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI